



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO

La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Donatella Casabianca	Presidente
Dott.ssa Eliana Romeo	Consigliera
Dott.ssa Maria Vittoria Valente	Consigliera rel.

nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. **706/2022**

a seguito di trattazione orale in udienza pubblica del giorno 15/10/2014 ha emesso la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

tra

I.N.P.S., rappresentata e difesa dall'avv. Ester Ada Vita Sciplino

- Appellante e appellata incidentale -
e

rappresentato e difeso dall'avv. Ezio Bonanni

- Appellato e appellante incidentale -

I.N.A.I.L., rappresentato e difeso dall'avv. Marco Moretti

- Appellato -

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Roma sez. lavoro n. 108 del 2022

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da scritti in atti



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Con ricorso ex art. 442 cpc premesso di aver lavorato dal 16.4.1982 presso vari siti dell'Istituto Poligrafico dello Stato (in particolare presso lo stabilimento di Foggia sino al 3.4.2000, lo stabilimento di via Principe Umberto di Roma sino al 3.7.2003, presso le Funzioni Centrali di Piazza Verdi di Roma sino al 2009, presso il CED di via Marciana Marina di Roma sino al 2001 e presso lo stabilimento di via Gino Capponi di Roma dal 2011 ad oggi) e di essere stato esposto a polveri di amianto nello svolgimento delle proprie mansioni, esposizione a causa della quale era risultato affetto dalla patologia *placche pleuriche da amianto*, adiva il Tribunale di Roma, sez. lavoro, per vedersi riconoscere il diritto ai benefici ex art. 13, comma 7, della L. 257/1992 e, conseguentemente, il riconoscimento della malattia professionale asbesto correlata (con le prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto), con diritto all'indennizzo a carico dell'INAIL, nonché la rivalutazione della posizione contributiva con il coefficiente 1,5 nei confronti dell'I.N.P.S..
2. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma, in seguito ad espletamento di consulenza tecnica di ufficio, che aveva accertato il nesso causale tra la malattia (placche pleuriche) di cui il ricorrente era affetto e l'attività lavorativa dallo stesso svolta, con un conseguente danno biologico valutato nella misura dell'8% (otto per cento), nonché una esposizione da parte del signor a polveri di amianto in misura superiore a 100 fibre/litro dal 1982 al 1995, dichiarata la riconducibilità della patologia denunciata all'esposizione ad amianto, condannava l'I.N.A.I.L. al risarcimento del danno biologico in favore del ricorrente nella misura dell'8%, con le prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto ex art. 1, commi 241/246 L. n. 244/07 oltre interessi, nonché l'I.N.P.S. alla ricostruzione della posizione della posizione lavorativa del ricorrente, con l'accredito della maggiorazione dell'1,5%, ex art. 13 comma 7, L. n.



257/1992 per il periodo lavorativo dal 16/04/1982 ad oggi.

3. In data 23/02/2022 proponeva appello avverso la sentenza l'I.N.P.S., lamentandone l'ingiustizia sulla base di un unico motivo di gravame, nello specifico per *"erronea statuizione in ordine alla condanna dell'I.N.P.S. alla ricostruzione della posizione lavorativa del ricorrente con l'accredito della maggiorazione dell'1,5% ex art. 13, comma 7, L. 257/1982 per il periodo lavorativo dal 16/04/1982 ad oggi"*, e non, per come espressamente riconosciuto dal C.T.U., *"dal 16/04/1982 al 1995"*;
4. Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto del gravame ed eccependone, in via preliminare, l'inammissibilità per violazione dell'art. 434 cpc e per carenza di interesse ad agire, avendo l'INPS spontaneamente provveduto ad accreditare, in via amministrativa, le maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto.

Con appello incidentale subordinato chiedeva, altresì, accertarsi e dichiararsi la sussistenza del diritto del Sig. _____ i alla rivalutazione della posizione contributiva ex art. 1, commi 20, 21 e 22 Legge 247/07 e art. 13 comma 7 Legge 257/92 per i periodi dal 16.04.1982 al 02.10.2003; ciò in quanto l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - stabilimento di Foggia è stato oggetto di atto di indirizzo del Ministero del Lavoro, facendo ciò presumere l'esposizione qualificata ad amianto per i lavoratori ivi addetti.

5. Si costituiva altresì l'I.N.A.I.L. chiedendo il rigetto di ogni eventuale domanda in proprio danno.
6. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.

7. In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello ex art. 434 c.p.c. in punto di specificità dei motivi di gravame, atteso che tale norma non prescrive la adozione di un rigido modello di impugnazione e che l'atto di appello, così come formulato, evidenzia nel suo complesso le censure mosse alla sentenza e l'ambito delle



questioni rimesse al Collegio.

8. Inoltre, deve essere respinta anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad agire, tenuto conto che l'Istituto, per come dallo stesso rappresentato nelle note del 12.10.2023, ha provveduto ad accreditare in via amministrativa le maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto in favore del signor _____ in esecuzione della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, senza alcuna acquiescenza alla stessa.
9. Nel merito l'appello principale e quello incidentale - da trattarsi congiuntamente in quanto vertenti sulla medesima questione relativa alla durata dell'esposizione professionale ad amianto del signor _____ -

debbono essere parzialmente accolti per le considerazioni che seguono.

L'Istituto appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato il diritto del lavoratore al beneficio della rivalutazione contributiva dal 16/04/1982 ad oggi e non, come espressamente riconosciuto dal C.T.U. "dal 16/04/1982 al 1995" (periodo in relazione al quale il Consulente aveva accertato l'esposizione professionale qualificata dell'appellato all'amianto -superiore alle 100 fibre/litro).

Deve evidenziarsi, al riguardo, per come sottolineato dall'appellato, che nel caso di specie si verte in ipotesi di malattia asbesto correlata e di conseguente applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 7, della L. n. 257 del 1992 che non richiedono, ai fini della rivalutazione contributiva dei periodi di esposizione all'amianto, l'esposizione qualificata (superiore alle 100 ff/ll).

Di nessun rilievo, quindi, è l'accertamento effettuato dal CTU nell'elaborato peritale di primo grado, di esposizione professionale del signor _____ ad amianto in concentrazioni superiori a 100 fibre litro dal 1982 al 1995, rilevando - ai fini dell'applicazione della rivalutazione contributiva in oggetto - l'esposizione professionale ad amianto anche in misura inferiore alla suddetta soglia.

Ciò posto rileva il Collegio come dal complessivo materiale probatorio in atti



emerge che il signor _____ è stato esposto professionalmente all'amianto anche successivamente al 31.12.1995 e, in particolare, dal 16.4.1982 sino al 2.4.2000, periodo in cui lo stesso ha reso le proprie prestazioni lavorative presso la Cartiera di Foggia, di proprietà dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Il CTU di primo grado dottor Bernardini, invero, ha accertato nell'elaborato peritale la presenza di amianto presso il suddetto stabilimento, laddove - a fronte dell'assenza di ogni indagine svolta dal consulente quanto al periodo successivo al 1995 - non c'è alcuna prova in atti che tale presenza di amianto sia cessata successivamente al 1995, in mancanza di elementi di senso contrario specifici, precisi ed ancorati a dati concreti (quali eventuali bonifiche a cui è stato sottoposto il sito).

Emerge, altresì, dai documenti allegati che lo stabilimento di Foggia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è stato oggetto di atti di indirizzo del Ministero del Lavoro, evenienza che fa presumere - per come dedotto dall'appellante incidentale - l'esposizione qualificata ad amianto per i lavoratori ivi addetti.

Il signor _____ ha prodotto, sul punto, l'elenco dei siti interessati dai cosiddetti atti di indirizzo, tra cui è espressamente previsto l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, stabilimento di Foggia (v. doc. 6A), circostanza che non è stata in alcun modo contestata dalle controparti.

E, al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che *"In tema di benefici previdenziali ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, gli atti di indirizzo, emanati dal Ministero del Lavoro in forza dell'art. 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, per dettare all'INAIL le linee guida generali in materia di maggiorazione contributiva per l'esposizione all'amianto, hanno efficacia presuntiva ai fini della prova dell'esposizione qualificata anche ai fini della concessione della rendita per asbestosi, trattandosi anch'essa di patologia determinata da esposizione ad amianto"* (Cass. sent. n. 18008 del 2014).

La Suprema Corte ha, altresì, affermato che (sent. n. 3095 del 2007) *"In*



tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, anche in mancanza di certificazione dell' INAIL spetta al giudice di merito accertare l'esposizione del lavoratore al rischio qualificato ultradecennale, valutando gli elementi probatori in suo possesso, ivi compresi gli atti di indirizzo del Ministero del lavoro, con apprezzamento di situazioni di fatto non suscettibile di riesame, in sede di legittimità, se congruamente motivato" e che "In tema di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto il legislatore ha conferito pieno valore alla certificazione dell'Inail concernente, per ciascun lavoratore, il grado di esposizione e la sua durata, rilasciata sulla base degli atti di indirizzo del Ministero del lavoro, come mezzo di prova ai fini del beneficio stesso (Cass. ord. n. 6264 del 2011).

Nel caso di specie, quindi, valuta il Collegio, sulla base degli elementi probatori acquisiti, accertata l'esposizione ad amianto del signor per il periodo sino al 2.4.2000 (epoca in cui il medesimo ha prestato la propria attività lavorativa presso la Cartiera di Foggia), tenuto conto degli esiti della consulenza svolta in primo grado, idonea a supportare la prova presuntiva costituita dagli atti di indirizzo ministeriali.

10. Conclusivamente, per quanto sopra esposto, l'appello principale e l'appello incidentale debbono essere parzialmente accolti; in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, deve, quindi, condannarsi l'INPS alla ricostituzione della posizione lavorativa di con l'accredito della maggiorazione dell'1,5 % ex art. 13, comma 7, della L. n. 257 del 1992 per il periodo lavorativo dal 16.4.1982 al 2.4.2000;
11. Le spese di lite del doppio grado - liquidate come in dispositivo -, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio debbono essere compensate tra l'appellato e l'INPS e l'INAIL nella misura dei quattro quinti, mentre l'INPS e l'INAIL debbono essere condannati, in solido, al pagamento della restante parte in favore di , da distrarsi ex art. 93 cpc.

P.Q.M.

-In parziale accoglimento dell'appello principale ed incidentale ed in



Verbale di prima udienza n. cronol. 1867/2024 del 15/10/2024

RG n. 706/2022

parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, condanna
l'INPS alla ricostituzione della posizione lavorativa di
con l'accredito della maggiorazione dell'1,5 % ex art. 13, comma 7, della L.
n. 257 del 1992 per il periodo lavorativo dal 16.4.1982 al 2.4.2000;

-Compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado nella misura dei
quattro quinti e condanna l'INPS e l'INAIL, in solido, al pagamento della
restante parte in favore di spese che vengono
liquidate, per l'intero, in € 4.500,00 quanto alle spese di primo grado ed in
€ 5.000,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al
15%, da distrarsi ex art. 93 cpc,

Roma 15/10/2024

La Consigliera est.

Maria Vittoria Valente

La Presidente

Donatella Casablanca



